



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

- Art. 1** Premessa
- Art. 2** Finalità
- Art. 3** Oggetto
- Art. 4** Struttura
- Art. 5** Istituzione dell'Albo
- Art. 6** Requisiti
- Art. 7** Iscrizione
- Art. 8** Variazione ed aggiornamento dell'iscrizione
- Art. 9** Accertamento idoneità
- Art. 10** Classi di potenzialità
- Art. 11** Non-iscrizione
- Art. 12** Cancellazione
- Art. 13** Validità dell'iscrizione all'Albo
- Art. 14** Trattamento dei dati personali
- Art. 15** Pubblicità
- Art. 16** Norme transitorie e finali



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

ART. 1 PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina, in ottemperanza ai principi stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, D.Lgs n.163 12.4.2006 e s.m.i., e del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, DPR. n. 207 5.10.2010, l'istituzione, il funzionamento, le modalità d'iscrizione e di gestione dell'Albo Fornitori dell'ISPRA, di seguito denominato "Albo", per l'affidamento di forniture, servizi e lavori in economia dell'ISPRA volte alla stipula di contratti sottosoglia comunitaria.

Il presente regolamento viene emanato esclusivamente con finalità organizzative e gestionali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione, tutela della privacy.

ART. 2 FINALITA'

In particolare, le finalità che si intendono raggiungere con l'Albo sono:

- assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori nelle procedure negoziate di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permette di individuare rapidamente i fornitori da coinvolgere nel processo di approvvigionamento;
- snellire l'iter delle procedure di gara e realizzare un risparmio dei costi legati alla produzione della documentazione cartacea, anche per evidenti finalità ambientali.

L'Albo è un elenco aperto a tutti gli operatori economici di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici che intendano avere rapporti contrattuali con l'ISPRA, ed è articolato in Divisioni, Categorie e Sottocategorie merceologiche al quale l'Istituto può far riferimento per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori mediante il ricorso a procedure in economia (art. 125 D.lgs n.163/2006).

Il presente documento, con i relativi allegati, che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il "Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori dell'ISPRA".

L'Albo garantisce l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi nel rispetto dei principi di economicità, parità di trattamento dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, efficacia, trasparenza, correttezza e non discriminazione.

In ogni caso, l'ISPRA si riserva la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da Consip, nonché di utilizzare ordinarie procedure aperte o ristrette.

Resta ferma la facoltà dell'ISPRA di non ricorrere alle società iscritte all'Albo o di ricorrervi parzialmente, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si tratti di forniture, servizi e/o lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo;

- qualora, in relazione all'appalto che intende affidare, non siano iscritti all'Albo operatori economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di operatori previsto per legge;
- qualora l'ISPRA, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle società iscritte, invitando o interpellando anche altre società ritenute idonee;
- qualora l'ISPRA ritenga opportuno rivolgersi alle società aggiudicatrici di contratti generali di manutenzione stipulati periodicamente con l'Istituto per le esigenze di tutte le strutture.
- in tutti gli altri casi in cui ritenga conveniente ed opportuno provvedere all'integrazione del numero di operatori tramite ricerche di mercato, o mediante invito di operatori economici che abbiano già reso all'Istituto le prestazioni ricercate in occasione di precedenti appalti.

Il Direttore generale dell'ISPRA provvede all'attuazione e alla modifica degli allegati al presente regolamento mediante emanazione di tutti i provvedimenti ad essa connessi, ivi compresi quelli di modifica dell'elenco delle attività dell'Istituto e quelli di coordinamento interno necessari per rendere l'Albo operante con carattere di obbligatorietà nei confronti delle strutture dell'Istituto che pongano in essere taluna delle procedure negoziali previste.

Al Servizio Gare e Appalti è attribuita la gestione dell'Albo.

I provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli operatori economici dall'Albo e quelli di adattamento del regolamento ad intervenute disposizioni di legge o di regolamento sono adottati con disposizione del Direttore generale dell'ISPRA previa istruttoria espletata dal Servizio Gare Appalti.

Di norma si procederà all'iscrizione con cadenza semestrale:

- entro il 30 giugno saranno iscritte le società che hanno presentato apposita domanda utilizzando i moduli di iscrizione (**Allegato A-A1-A2**) correttamente compilati entro il 28 febbraio;
- entro il 31 dicembre saranno iscritte le società che hanno presentato la domanda utilizzando i moduli di iscrizione (**Allegato A-A1-A2**) correttamente compilati entro il 31 agosto.

ART. 3 OGGETTO

L'Albo è un elenco informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici.

Nell'Albo vengono iscritti gli operatori economici che ne fanno domanda secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e relativi allegati, e che, ad insindacabile giudizio dell'ISPRA ed a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano idonei ad essere invitati alle procedure di cui in premessa per le acquisizioni di forniture, servizi e l'affidamento di lavori per l'Istituto.

ART. 4 STRUTTURA

L'Albo è articolato in sezioni, denominate Divisioni, (comprendenti Forniture, Servizi e Lavori) ciascuna delle quali suddivisa a sua volta nelle categorie e sottocategorie merceologiche individuate dallo stesso Istituto nell' **Allegato B** al presente regolamento.

L'ISPRA inviterà a ciascuna procedura selettiva per ciascuna categoria un numero di imprese iscritte all'Albo non inferiore a cinque, se sussistono in tale numero soggetti idonei a presentare offerta. L'ISPRA assicurerà adeguata informazione di ogni variazione a tale struttura sul proprio sito internet <http://www.isprambiente.gov.it>.

ART. 5 ISTITUZIONE DELL'ALBO

L'Albo dei fornitori dell'ISPRA è istituito con il presente Regolamento che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il precedente Albo fornitori già in uso presso l'ISPRA deve intendersi sostituito dal nuovo Albo fornitori di cui al presente Regolamento. Gli operatori economici già iscritti nel precedente Albo fornitori devono ritenersi iscritti nel nuovo Albo per il periodo residuale alla scadenza del triennio decorrente dalla data indicata nella comunicazione di iscrizione dell'ISPRA.

ART. 6 REQUISITI

L'iscrizione è riservata agli operatori economici di cui all'art. 34 comma 1 lett. a), b), c) del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 332 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici – DPR 5.10.2010 N. 207 – che risultano essere in possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnica-professionale previsti dal predetto decreto e che abbiano fatto domanda di iscrizione in conformità alle prescrizioni richieste.

Tutti gli operatori economici che intendono iscriversi all'Albo pertanto devono, a pena l'esclusione:

- essere regolarmente iscritti, ai sensi dell'art. 39 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., con avvenuta denuncia di inizio di attività:
 - o qualora si tratti di Imprese, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per le stesse categorie merceologiche di iscrizione all'Albo, indicando la Camera di appartenenza ed il numero di iscrizione, ovvero il registro professionale o commerciale dello Stato estero di residenza;
 - o qualora si tratti di imprenditori artigiani, presso le competenti Commissioni Provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali;
 - o qualora si tratti di operatori di altro Stato membro non residenti in Italia, essere regolarmente iscritti in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti;
- essere iscritti, in caso di società cooperative, nel Registro prefettizio delle Cooperative;
- indicare il nominativo/i del/i soggetto/i di cui all'art. 38, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e cioè:
 - o il titolare o il direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale;
 - o il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
 - o i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 - o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, o dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso;
 - o le persone che hanno facoltà di impegnare legalmente la Società/Ditta/Ente;

- non trovarsi, sia l'Impresa che i suoi legali rappresentanti, in alcune delle cause d'esclusione dalle gare pubbliche di cui all'art. 38, primo comma, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- non avvalersi di piani di emersione del lavoro di cui all'art. 1 bis – comma 14 della Legge 18/10//2001, n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 e s.m.i.;
- non essere incorso in accertamenti e gravi inadempimenti e carenze nell'esercizio professionale che abbiano comportato la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'aggiudicazione, o ogni altra situazione che determini l'esclusione della gara, né in provvedimenti comportanti, a norma del codice penale, l'incapacità di contrattare con Pubbliche Amministrazioni;
- non avere nessuna persona che, esplicante attività a favore dell'Impresa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ISPRA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Istituto;
- non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato per conto di pubbliche amministrazioni attività svolta mediante poteri autoritativi o negoziali di cui sia risultata destinataria l'Impresa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (art. 53, comma 16-ter, del D.lgs n. 165/2001);
- avere preso visione e di osservare il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'ISPRA" presente sul sito web dell'ISPRA;
- essere in regola all'interno della propria azienda con gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza, in ossequio alla vigente normativa in tema di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.;
- esprimere, ai sensi della Legge 30 giugno 2003 n. 196, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti ai soli fini connessi all'iscrizione all'Albo, alle procedure di gara e alla stipula e gestione di eventuali contratti, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge;
- identificare e scegliere le categorie/sottocategorie merceologiche (**Allegato B**) alle quali intendono essere iscritti, che dovranno essere coerenti con l'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- non avere rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con altri operatori economici iscritti all'Albo ISPRA, o in caso affermativo indicare quali sono;
- dichiarare, laddove in possesso, certificazione di qualità ai sensi dell'art. 43 del Codice, con indicazione di tipologia del medesimo certificato, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza;
- dichiarare, laddove in possesso, certificazioni che attestano il rispetto delle norme di gestione ambientale ai sensi dell'art. 44 del Codice, con indicazione di tipologia del medesimo certificato, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza;
- dichiarare, laddove in possesso, attestazione SOA in corso di validità con indicazione del numero, la categoria, la classifica SOA emittente, la data di rilascio e quella di scadenza;
- dichiarare elenco delle principali forniture e/o servizi effettuati nell'ultimo triennio, nel settore specifico per cui si chiede l'iscrizione all'Albo, con particolare riguardo alle Amministrazioni Pubbliche;
- dichiarare, al fine di richiedere il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) i dati riguardanti la posizione previdenziale ed assicurativa (INPS,

INAIL, Cassa Edile/Edilcassa o al Registro professionale equivalente per le imprese straniere);

- dichiarare il fatturato globale dell'ultimo triennio risultante dai bilanci approvati.

L'elencazione dei requisiti di carattere soggettivo e/o oggettivo necessari per l'iscrizione all'Albo potrà essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica, sostituzione o eliminazione, in relazione alle disposizioni di legge o alle esigenze dell'ISPRA.

La sussistenza dei requisiti di cui sopra, e degli altri richiesti dal presente Regolamento, verrà comprovata dall'operatore economico in sede di ammissione all'Albo o in occasione della comunicazione di variazioni, mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive sottoscritte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e dell'art. 4, comma 14 bis della L. n. 106 del 12/07/2011 secondo le regole appresso stabilite, nelle quali l'operatore economico indichi anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

L'operatore iscritto avrà l'obbligo di comunicare all'ISPRA, immediatamente e comunque non oltre 30 giorni dalla sua verifica, ogni evento che possa comportare la perdita dei requisiti di cui sopra, la mancata comunicazione comporterà le sanzioni previste dal successivo art.12.

L'ISPRA si riserva la facoltà di richiedere prima dell'invito alle singole procedure di affidamento ulteriori requisiti di idoneità economica e tecnica in relazione all'entità e all'oggetto dell'affidamento.

ART. 7 ISCRIZIONE

Gli operatori economici interessati possono richiedere l'iscrizione, anche contestuale, ad una o più Sezioni dell'Albo istituito dal presente regolamento, con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero - in caso affermativo - che tale situazione di controllo e/o collegamento e/o relazione non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

Qualora gli operatori economici che presentano la domanda d'iscrizione incorrano in uno dei suddetti divieti, l'ufficio competente alla tenuta dell'Albo prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

L'iscrizione viene effettuata per le categorie indicate nell'**Allegato B**).

A tal fine gli operatori economici che desiderano ottenere l'iscrizione all'Albo potranno inviare all'Istituto apposita richiesta di iscrizione da redigersi esclusivamente utilizzando il modello predisposto dall'ISPRA (**Allegato A-A1-A2**) che potrà essere scaricato direttamente sul sito internet dell'Istituto, all'indirizzo www.isprambiente.gov.it, link "Gare e Appalti – Albo Fornitori";

Nel modello suddetto sono riportate le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e dell'art. 4, comma 14 bis della L. n. 106 del 12/7/2011 che gli operatori economici dovranno leggere con cura e sottoscrivere, in modo da dichiarare il possesso dei requisiti previsti per la legge.

Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Albo dovranno far pervenire all'ISPRA la seguente documentazione:

- a) domanda di iscrizione, su carta intestata, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza, (**allegato A**);
- b) scheda dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (**allegato A1**);
- c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e dell'art. 4, comma 14 bis della L. n. 106 del 12/7/2011, resa dal legale rappresentante accompagnata della seguente documentazione (**allegato A2**):
 - Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma;
 - Altro (indicare eventuale altra documentazione che si intende allegare).

La dichiarazione dovrà altresì attestare che la documentazione ivi menzionata sia in corso di validità.

- d) copia del certificato di qualificazione, rilasciato, in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda, da Società Organismi di Attestazione (SOA), o del certificato ISO rilasciato da Enti accreditati nell'ambito dell'accordo di mutuo riconoscimento in sede E.A., qualora l'operatore economico ne sia in possesso, con allegata la dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;

La suddetta documentazione potrà, anche durante la procedura d'iscrizione, essere variata d'ufficio per uniformarsi all'evolversi delle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (c.d. legislazione antimafia) e delle altre disposizioni anche interne comunque connesse all'applicazione della presente normativa.

Nella domanda d'iscrizione l'operatore economico, oltre ad indicare la sezione, dovrà specificare la/le Divisione/Categorie/Sottocategorie merceologiche d'interesse.

La domanda di iscrizione e i relativi allegati dovranno essere inviati preferibilmente utilizzando un documento informatico sottoscritto con firma digitale, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo e-mail: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it con oggetto "Iscrizione all'Albo Fornitori ISPRA".

In alternativa la domanda di iscrizione e i relativi allegati dovranno essere inviati in busta chiusa mediante servizio postale, a mezzo raccomandata, mediante agenzia di recapito o corriere espresso ovvero consegnata a mano al seguente indirizzo:

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Servizio Gare e Appalti
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA con oggetto "Iscrizione all'Albo Fornitori ISPRA".

L'iscrizione è subordinata all'esito dei controlli che l'Ufficio competente effettua, a campione, delle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata.

Ai fini dell'inserimento nell'Albo non saranno considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati.

L'Ufficio competente effettua un primo esame verificando la sussistenza dei requisiti formali (ad esempio, sottoscrizione della domanda a cura del Legale Rappresentante), nonché la completezza delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

Con apposita comunicazione, inviata esclusivamente al recapito e-mail indicato dall'operatore economico in sede di domanda di iscrizione, l'ISPRA informa la società circa le eventuali carenze di dichiarazioni o di documentazione e la invita ad effettuare le opportune integrazioni entro un termine perentorio di 15 giorni decorso il quale inutilmente la domanda decade.

Qualora la domanda d'iscrizione sia priva di sottoscrizione o delle dichiarazioni previste, si procederà al rigetto della medesima.

L'Ufficio competente effettua, anche a campione, appositi controlli circa le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione all'Albo dall'operatore economico.

I controlli comportano, tra l'altro, le seguenti attività:

- verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici secondo:

a) la normativa vigente (D.Lgs. n. 163/2006 in particolare Artt. 38, 39 e 40);

b) le disposizioni regolamentari e gli atti di organizzazione dell'ISPRA;

c) quanto disposto dai rispettivi regolamenti per l'istituzione e la gestione dell'Albo dei fornitori;

d) le disposizioni di cui alla disciplina antimafia (D.P.R. 159/2011), (D.Lgs. n. 163/2006 art. 247 e s.m.i.), la disciplina relativa alle assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili (Legge 68/99 e s.m.i.), la disciplina giuslavoristica nonché quanto altro l'Ufficio riterrà necessario ad assicurare l'accesso all'Albo di operatori economici che osservino e siano in regola sia con la disciplina generale vigente in materia di contratti pubblici che con quella specifica del settore di competenza;

- verifica dell'attinenza della Divisione/Categoria/Sottocategoria per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo con le attività proprie dell'operatore economico secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla CCIAA, dalle certificazioni SOA, ovvero con le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ISPRA potrà attivare a proprio insindacabile giudizio in qualsiasi momento tutti i controlli ritenuti necessari al fine di determinare l'ammissibilità o meno degli operatori all'Albo, nonché la relativa permanenza.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati sulla base di quanto indicato nella domanda di iscrizione all'Albo dei Fornitori, il Direttore generale dell'ISPRA su proposta del Servizio Gare Appalti, dispone l'iscrizione/cancellazione dell'operatore economico alle categorie attribuite. Dell'iscrizione/cancellazione ne è data comunicazione, tramite e-mail, agli operatori economici dal Servizio Gare Appalti che provvederà ad attribuire la potenzialità economica sulla base delle classi cui all'art. 10.

In caso di rigetto dell'istanza, riceverà dall'ISPRA apposita comunicazione con l'indicazione delle cause di non ammissibilità.

L'ISPRA, entro quattro mesi a decorrere dalla data di scadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione.

Tutte le comunicazioni relative all'Albo avverranno in modalità telematica, attraverso l'indirizzo indicato dall'operatore economico e la casella di posta elettronica dell'ISPRA (e-mail: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it).

Resta in ogni caso salva per l'ISPRA la facoltà di utilizzare altri canali di comunicazione.

L'ammissione all'Albo dell'operatore economico non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con l'ISPRA.

La pubblicazione del presente regolamento, dell'Albo Fornitori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e la stessa istituzione dell'Albo, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di operatori economici, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti pubblici. L'ISPRA ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di effettuare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

ART. 8 VARIAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo avrà durata triennale dalla data di iscrizione comunicata dall'ISPRA. Durante il corso di validità dell'Albo dei Fornitori, l'Ufficio competente inserisce nell'Albo, secondo le modalità di cui all'art. 13, gli operatori economici, che presentano domanda di iscrizione e che a seguito dell'esame e dei controlli risultano in possesso di tutti i requisiti necessari.

Ogni qualvolta si verificano variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla documentazione fornita in sede di prima richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori, l'operatore deve comunicarlo tempestivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono intervenute, esclusivamente all'Ufficio competente secondo il modello allegato al presente Regolamento (**Allegato C**).

Nel caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità previste si provvederà alla cancellazione dall'Albo dell'operatore inadempiente non appena ne emergano evidenze.

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di specializzazione secondo il modello allegato al presente Regolamento (**Allegato D**).

ART. 9 ACCERTAMENTO IDONEITA'

L'Istituto effettuerà l'accertamento della idoneità tecnico-economica per gli operatori economici, nel caso di prima iscrizione, di estensione o di modifica dell'attività produttiva, sulla base della documentazione prodotta.

ART. 10 CLASSI DI POTENZIALITA'

Gli operatori economici saranno iscritti nell'Albo secondo una classe di potenzialità economica.

Per la valutazione della potenzialità saranno adottati i seguenti criteri:

- a) agli operatori economici verrà assegnata una classe di potenzialità equivalente alla media del fatturato dell'ultimo triennio così come dichiarata nella documentazione inviata, o con altro sistema d'indagine ritenuto opportuno;

- b) agli operatori economici iscritti in Albi di altre Pubbliche Amministrazioni verrà riconosciuta la classe di potenzialità che ricomprende per difetto quella già assegnata in detti Albi.

Gli operatori economici, già iscritti nell'Albo, che desiderano ottenere la modifica della potenzialità economica e/o l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie e/o gruppi, dovranno presentare domanda in carta semplice e la documentazione prevista alle lettere b), c) e d) dell'articolo 7.

La classe di potenzialità riconosciuta all'operatore economico è una delle seguenti:

- classe 1 fino a €.	100.000,00
- classe 2 fino a €.	260.000,00
- classe 3 fino a €.	520.000,00
- classe 4 fino a €.	1.000.000,00
- classe 5 fino a €.	2.000.000,00
- classe 6 fino a €.	4.000.000,00
- classe 7 fino a €.	10.000.000,00
- classe 8 oltre €.	10.000.000,00

ART. 11 NON-ISCRIZIONE

Non si procederà all'iscrizione all'Albo nei confronti degli operatori economici richiedenti per uno dei seguenti motivi:

- a) attività per la quale si chiede l'iscrizione non inclusa fra quelle indicate nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- b) incompletezza della documentazione;
- c) mancato inoltro della documentazione nei termini prescritti;
- d) mancato possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 12 CANCELLAZIONE

L'operatore economico che ha conseguito l'iscrizione all'Albo può, in qualsiasi momento, chiedere all'Ufficio di essere cancellato dall'Albo medesimo. La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di firma.

Verrà invece disposta la cancellazione d'ufficio e conseguente esclusione dall'Albo qualora per gli operatori economici emergano evidenze circa il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività o di concordato preventivo;
- b) sia in corso un procedimento penale nei confronti anche di uno solo dei rappresentanti legali, amministratori, soci e direttori tecnici o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per reati tributari o valutari;
- c) abbiano liti pendenti con l'Istituto;
- d) nell'espletare la propria attività professionale abbiano commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'Istituto;

- e) dopo l'affidamento abbiano rifiutato l'esecuzione della fornitura/servizio/lavoro;
- f) non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- g) non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- h) si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste in base alla presente normativa;
- i) a carico degli operatori economici risultino negligenze o inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni ed in ogni altro caso in cui si configurino situazioni tali da rendere inaffidabile l'operatore economico stesso;
- j) venga accertata una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con l'Istituto e rendere inopportuna la partecipazione dell'operatore economico alle gare indette dall'Istituto;
- k) emanazione, nei confronti di uno dei soggetti di cui all'art. 5 di una sentenza di condanna per reati di particolare gravità tali da rendere inopportuna la partecipazione dell'operatore economico alle gare dell'Istituto;
- l) adozione di un provvedimento o procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- m) fallimento, liquidazione e cessazione di attività;
- n) affidamento a terzi dell'esecuzione totale o parziale delle prestazioni contrattuali senza autorizzazione dell'Istituto;
- o) quando l'operatore economico, sebbene invitato, non abbia partecipato, senza giustificato motivo, per due volte consecutive a procedure indette dall'Istituto;
- p) morte del titolare dell'impresa individuale;
- q) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- r) mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione all'Albo, nel caso di specifica richiesta, entro il termine fissato dall'ISPRA;
- s) nel caso in cui, a seguito di verifiche, anche a campione, si accerti il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione;
- t) non venga osservato l'obbligo di comunicare all'Istituto le variazioni e le modificazioni legali intervenute nei requisiti costitutivi, nell'organizzazione e nella struttura dell'operatore economico successivamente al conseguimento dell'iscrizione all'Albo;
- u) qualora l'ISPRA venga in possesso di documenti, notizie o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo a dimostrare il mancato rispetto delle disposizioni sancite nei rispettivi regolamenti;
- v) per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
- w) per accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara (comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa, ecc.);
- x) per mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc.);

La cancellazione sarà comunicata agli operatori economici interessati.

L'ISPRA si riserva la facoltà di accettare la richiesta di re-iscrizione degli operatori economici cancellati.

ART. 13 VALIDITA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione ha una validità triennale decorrente dalla data indicata nella comunicazione di iscrizione dell'ISPRA o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo

continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

L'elenco sarà aggiornato due volte l'anno tenendo conto delle nuove iscrizioni che saranno effettuate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola di tutta la documentazione indicata al precedente art. 7 adeguatamente aggiornata.

L'Istituto comunica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 7.

La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali), si precisa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito dell'istituzione dell'Albo Fornitori dell'ISPRA e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono trattati dall'ISPRA, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dall'ISPRA non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall'art. 7 della citata legge n.196/2003.

Titolare del trattamento dei suddetti è l'ISPRA, Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma.

Responsabile del trattamento dati è il Direttore del Dipartimento Servizi Generali e Gestione del Personale.

Ai fini del trattamento, gli Operatori economici, in sede di iscrizione all'Albo e di richiesta di variazione dei dati in esso contenuti, verranno invitati a rendere il proprio consenso al trattamento nelle forme previste dal D.Lgs. 196/03.

ART. 15 PUBBLICITA'

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'ISPRA all'indirizzo <http://www.isprambiente.gov.it>. Dalla data di pubblicazione del presente regolamento decorre il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

L'esistenza della procedura di iscrizione nell'Albo è resa nota mediante Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito informatico dell'ISPRA <http://www.isprambiente.gov.it>.

ART. 16 NORME TRANSITORIE E FINALI

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, l'Albo dei Fornitori ISPRA è costituito dagli operatori già iscritti nel precedente Albo Fornitori dell'Istituto che devono ritenersi iscritti nel nuovo Albo per il periodo residuale alla scadenza del triennio decorrente dalla data indicata nella comunicazione di iscrizione dell'ISPRA.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altra disposizione emanata in materia. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate e abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative.